



Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies

Rivista giuridica di classe A

2026, n. 2

EDITORIALE
SCIENTIFICA



DIRETTRICE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto Internazionale e di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet 2017-2020 (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Giandonato Caggiano, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano †
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, Professore Emerito, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Professore Emerito, Università di Salerno
Nicoletta Parisi, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Catania - già Componente ANAC
Guido Raimondi, già Presidente della Corte EDU - già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
Silvana Sciarra, Professore Emerito, Università di Firenze - Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Professore f.r. di Diritto dell'UE, Università di Napoli "Federico II" - Presidente Emerito della Corte Costituzionale †
Antonio Tizzano, Professore Emerito, Università di Roma "La Sapienza" - Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Professore Emerito, Università di Bari †
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bergamo
Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Catedrático Jubilado de Derecho Internacional Privado, Universidad Carlos III de Madrid
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania - Giudice dell'ITLOS
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Profesor Emérito de Derecho Internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Paola Mori, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università "Magna Graecia" di Catanzaro
Lina Panella, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Messina
Lucia Serena Rossi, Ordinario di Diritto dell'UE, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna - già Giudice della Corte di giustizia dell'UE



COMITATO DEI REFEREES

Bruno Barel, Associato f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova **Marco Benvenuti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Fiammetta Borgia, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "Tor Vergata" **Francesco Buonomenna**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Raffaele Cadin, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Ruggiero Cafari Panico**, Ordinario f.r. di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Federico Casolari, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna **Luisa Cassetti**, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Anna Cavaliere, Associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno **Giovanni Cellamare**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari
Giuseppe D'Angelo, Ordinario di Diritto e religione, Università di Salerno **Sara De Vido**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università Ca' Foscari Venezia **Valeria Di Comite**, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari "Aldo Moro" **Marcello Di Filippo**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Carmela Elefante, Associato di Diritto e religione, Università di Salerno **Rosario Espinosa Calabuig**, Catedrático de Derecho Internacional Privado, Universitat de València **Valentina Faggiani**, Professoressa Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Granada
Caterina Fratea, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona **Ana C. Gallego Hernández**, Profesora Ayudante de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Sevilla
Pietro Gargiulo, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Teramo
Francesca Graziani, Associato di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" **Giancarlo Guarino**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Elsbeth Guild**, Associate Senior Research Fellow, CEPS **Victor Luis Gutiérrez Castillo**, Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad de Jaén
Ivan Ingravalle, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari **Paola Ivaldi**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova **Luigi Kalb**, Ordinario f.r. di Procedura Penale, Università di Salerno
Gianfranco Liace, Associato di Diritto dell'economia, Università di Salerno **Luisa Marin**, Ricercatore di Diritto dell'UE, Università dell'Insubria **Simone Marini**, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa **Fabrizio Marongiu Buonaiuti**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Macerata **Rostane Medhi**, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Michele Messina, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina-Esperto Giuridico presso la Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles
Stefano Montaldo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Torino **Violeta Moreno-Lax**, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Claudia Morviducci, Professore Senior di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Michele Nino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Criseide Novi, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Foggia **Anna Oriolo**, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Leonardo Pasquali, Ordinario di Diritto internazionale, Università di Pisa **Piero Pennetta**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Francesca Perrini, Associato di Diritto Internazionale, Università di Messina
Gisella Pignataro, Associato di Diritto privato comparato, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Anna Pitrone, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Concetta Maria Pontecorvo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Pietro Pustorino**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Santiago Ripol Carulla, Catedrático de Derecho internacional público, Universitat Pompeu Fabra Barcelona
Angela Maria Romito, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Bari
Gianpaolo Maria Ruotolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Foggia
Teresa Russo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidade do Minho
Ángel Tinoco Pastrana, Profesor de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla
Sara Tonolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Padova
Chiara Enrica Tuo, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II" **Alessandra Viviani**, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Siena
Valentina Zambrano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza" **Alessandra Zanobetti**, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Angela Festa, Docente incaricato di Diritto dell'Unione europea, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Anna Iermano, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Daniela Marrani, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Rossana Palladino (Coordinatore), Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione linguistica degli abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno





Indice-Sommario **2026, n. 2**

Editoriale

La riforma della legislazione sulla cittadinanza tra Corte costituzionale e Corte di giustizia dell'Unione europea p. 1
Bruno Barel

Saggi, Articoli e Commenti

Free movement of persons in the agreement between the EU and the United Kingdom in respect of Gibraltar. Special status of military personnel p. 21
Pablo Antonio Fernández Sánchez

Storia diplomatica: Italia-Europa-Occidente p. 44
Massimo Panebianco

¿Hacia un modelo de Estado híbrido? Entre *court-packing* e intentos de revertir la *backsliding* p. 53
Valentina Faggiani

Vulnerabilità digitale del minore e forme di tutela nel contesto europeo p. 93
Gisella Pignataro

The case law of the European Court of Human Rights regarding contested territories: “Differentiated” jurisdiction as a panacea or as an Achilles’s heel? p. 120
Elisa Ruozzi

The EU legal framework on social security for migrants: A comparative assessment of national practices p. 139
Paolo Iafrate

Il danno ambientale sistemico e la soglia di gravità: tra qualificazione giuridica e tutela giurisdizionale p. 163
Adelaide Francesca Daniela Luminari



FOCUS

The EU as a Global Security Provider: Countering Transnational Crime and New Cooperation Architectures

Collected Papers of the Jean Monnet Module (2023-2026) Transnational Crime & EU Law: Towards Global Action against Cross-border Threats to Common Security, Rule of Law and Human Rights (EU-GLOBACT) – (Coordinator: Prof. Dr. Anna Oriolo)

Presentazione del Focus/Focus Overview
Anna Oriolo

p. 185

Parte I

Contrasto alla criminalità transnazionale e minacce globali/Countering Transnational Crime and Global Threats

Traffico illecito di armi via mare, criminalità transnazionale e sicurezza globale: verso un nuovo paradigma di legalità universale
Anna Oriolo

p. 191

The tragedy of the global commons in the age of artificial intelligence: Illegal mining, transnational crime, and the future of EU global enforcement
David Schultz

p. 216

The European legal framework on the return of cultural objects: An effective tool to foster civil and administrative cooperation between EU Member States?
Fulvia Staiano

p. 241

Il ruolo degli Stati nella prevenzione e nella repressione degli illeciti contro il patrimonio culturale subacqueo: obiettivi e strumenti comuni tra la Convenzione UNESCO del 2001 e le politiche dell'Unione europea
Patrizia Vigni

p. 257

Parte II

Nuove architetture di cooperazione e strumenti di contrasto dell'Unione europea/New Cooperation Architectures and Enforcement Tools of the European Union

Il principio di fiducia reciproca nella cooperazione giudiziaria penale a dieci anni dal caso *Aranyosi*. Alcune considerazioni sull'attualità del “doppio test” alla luce della sentenza *Commissione c. Ungheria (Valeurs de l'Union)*
Angela Festa

p. 281

Intelligence, diritti umani e sicurezza: criticità e prospettive in ambito internazionale ed europeo
Francesco Focillo

p. 312



War-crimes investigations: New technologies, new complexities, new vulnerabilities. A strategic shortfall or evolutionary opportunity for NATO p. 334
Luigi Bramati

AI tools for combating transnational crime within the EU p. 345
Roxana Matefi

Parte III

Responsabilità e giustizia penale/Accountability and Criminal Justice

Luci e ombre (soprattutto) occidentali sul consolidamento della giustizia penale internazionale p. 355
Paolo Bargiacchi

The EU's cross-border cybercrime enforcement and the limits of extraterritorial jurisdiction p. 388
Heybatollah Najandimanesh

La vittima di tratta al centro della sicurezza in Europa tra standard CEDU e nuove sfide nell'era digitale p. 410
Anna Iermano

La regolamentazione delle catene di approvvigionamento in Europa come strumento per combattere la criminalità: dall'opposizione alla convergenza dei modelli francese e italiano p. 442
Virginie Mercier

La responsabilità penale degli enti creditizi nella gestione delle misure restrittive UE: tra obblighi di garanzia e nuove fattispecie sovranazionali di incriminazione p. 453
Carmine Renzulli

Parte IV

Diritti umani e minacce transfrontaliere/Human Rights and Cross-Border Threats

La *transnational repression* quale minaccia “rinnovata” a diritti umani e sicurezza: la necessità di una risposta mirata da parte dell'Unione europea p. 465
Stefano Busillo

Children pornography, online sextorsion, revenge porn: the provisions of Greek penal code and the EU regulatory developments p. 507
Georgios Nouskalis

Intelligenza artificiale e “fenomeno religioso” nel prisma dei diritti umani p. 518
Daniela Marrani

Postfazione/Afterword p. 539
Angela Di Stasi

Appendice p. 541
EU-GLOBACT Policy Recommendations and Guidelines
Francesco Focillo, Emanuele Sorgente

TRAFFICO ILLECITO DI ARMI VIA MARE,
CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE E SICUREZZA GLOBALE:
VERSO UN NUOVO PARADIGMA DI LEGALITÀ UNIVERSALE

Anna Oriolo*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La dimensione logistica del traffico marittimo d’armi: il vettore navale quale strumento operativo della criminalità transnazionale. – 3. Profili normativi e inquadramento sistematico del traffico marittimo d’armi: l’intersezione dei regimi giuridici. – 3.1. La transnazionalità del crimine e il regime di Palermo. – 3.2. L’evoluzione della nozione di “arma” tra dematerializzazione tecnologica e vincoli umanitari. – 3.3. Profili procedurali, oggettivi e funzionali dell’illiceità dei traffici nel diritto del disarmo. – 4. Sicurezza marittima, conflitti di giurisdizione e presupposti operativi nel diritto internazionale e dell’Unione europea. – 4.1. Il regime giuridico dell’alto mare e la “lacuna” dell’UNCLOS. – 4.2. I pilastri internazionali del sistema di contrasto al traffico illecito degli armamenti via mare: il regime di Palermo e l’*Arms Trade Treaty*. – 4.3. L’approccio integrato alla sicurezza marittima dell’Unione europea. – 5. Il contrasto al traffico navale degli armamenti nella prassi e nella giurisprudenza. – 5.1. L’Operazione EUNAVFOR MED Irini: uno strumento di coercizione internazionale. – 5.2. Il contesto italiano: tra procedure di infrazione e innovazioni giuridiche. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Questo contributo esamina il fenomeno del traffico illecito di armi per via marittima nel quadro del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea (UE). Dinanzi alle minacce asimmetriche alla stabilità globale, l’indagine non si limita alla mera ricostruzione fattuale della criminalità transnazionale, ma si propone di analizzare i limiti strutturali del regime giuridico degli spazi marini muovendo dalla definizione della portata economica e operativa dei traffici clandestini via mare (sezione 2); successivamente, il lavoro ricostruisce il complesso quadro normativo internazionale ed europeo in materia, fissando i necessari parametri terminologici (sezione 3) e indaga i

Double-blind peer reviewed article.

* Professore Associato di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: aoriolo@unisa.it.

conflitti di giurisdizione e i presupposti operativi in tema di sicurezza marittima (sezione 4) per poi soffermarsi sugli strumenti di contrasto al fenomeno nella prassi e nella giurisprudenza, con specifico riguardo al contesto italiano (sezione 5).

Lo studio adotta un approccio propositivo: il divario tra la “fluidità” delle minacce ai beni comuni e agli interessi collettivi lesi da tali flussi clandestini (quali sicurezza dei mari e degli oceani, pace e tutela dei diritti umani) e le esigenze di sovranità degli Stati (in particolare la giurisdizione esclusiva in alto mare dello Stato di bandiera) impone di superare i modelli della dottrina tradizionale. In tale ottica, il lavoro avanzerà la tesi della qualificazione del traffico illecito di armi via mare quale *core crime* di rilevanza globale, tale da svincolare l’esercizio della potestà punitiva dai tradizionali parametri di immatricolazione (sezione 6). L’obiettivo finale è delineare un’evoluzione del regime giuridico in materia che, superando le zone d’ombra della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, si configuri non più come mero strumento di gestione degli spazi, bensì come presidio di giustizia condivisa e tutela dei valori supremi della pace e della sicurezza internazionali.

2. La dimensione logistica del traffico marittimo d’armi: il vettore navale quale strumento operativo della criminalità transnazionale

Il traffico illecito di armi per via marittima supera la dinamica del comune commercio illegale e rappresenta uno strumento operativo cruciale per le reti criminali transnazionali¹. I vettori mercantili consentono il trasferimento di carichi massicci (nell’ordine di centinaia di tonnellate di materiale bellico) la cui spedizione per via aerea o terrestre risulterebbe operativamente insostenibile e più facilmente intercettabile. Le organizzazioni criminali e gli attori non statali sfruttano sistematicamente le tecniche di *deep concealment* (occultamento profondo) all’interno di *containers* regolarmente dichiarati, beneficiando di quella che l’Organizzazione Marittima Internazionale (*International Maritime Organization* (IMO)) definisce come una copertura naturale quasi impenetrabile offerta dalla vastità del commercio globale².

¹ In tema, v. *ex multis* A. LEANDRO, *Mare e sicurezza. Il contrasto ai traffici marittimi illeciti*, Bari, 2018; A. RANIERI, *La circolazione delle armi in mare e il diritto internazionale*, Napoli, 2018; R. HAMZA, *Maritime Terrorism and the Illicit Trafficking in Arms*, in D.J. ATTARDE ET AL. (eds.), *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume III: Marine Environmental Law and International Maritime Security Law*, Oxford, 2016, pp. 414-427; J. ARSOVSKA, *Illicit Firearms Market in Europe and Beyond*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2014, n. 3, pp. 295-305; B.H. OXMAN, *Crimes at Sea and Trafficking of Weapons of Mass Destruction: General Report*, in P. GAUTIER, E. FRANCKX (eds.), *The Exercise of Jurisdiction Over Vessels: New Developments in the Fields of Pollution, Fisheries, Crimes at Sea and Trafficking of Weapons of Mass Destruction*, Bruxelles, 2011, pp. 137-150.

² Cfr. World Customs Organization (WCO), *Illicit Trade Report 2024*, Brussels, 2025; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Cocaine Report 2023: Local dynamics, global challenges*, Vienna, 2023. Sul piano normativo e internazionale, per l’evoluzione delle linee guida multilaterali sul contrasto al contrabbando via *container* v. International Maritime Organization (IMO), *Amendments to the Revised Guidelines for the Prevention and Suppression of the Smuggling of Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals on Ships Engaged in International Maritime Traffic*, Resolution

Stando alle più recenti proiezioni della *Global Initiative Against Transnational Organized Crime* (2025), tale mercato illecito genera un volume d'affari annuo stimato tra 1,7 e 3,5 miliardi di dollari³. I dati dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) attestano l'impatto strategico dello spazio marittimo quale direttrice logistica insostituibile per il trasferimento di flussi massicci di armamenti: sebbene le intercettazioni marittime rappresentino statisticamente solo il 6% degli interventi doganali complessivi, esse incidono per ben il 33% sul volume totale delle armi sequestrate⁴. Questa asimmetria operativa dimostra che un numero ridotto di interventi consente di intercettare transiti consistenti di materiale, confermando come la via marittima costituisca il condotto privilegiato per le spedizioni massive destinate ad alimentare soprattutto conflitti su vasta scala e di lunga durata.

A queste considerazioni si somma la strutturale vulnerabilità della giurisdizione in alto mare; ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, infatti, lo Stato di bandiera gode di giurisdizione esclusiva sulle proprie navi in acque internazionali⁵. Tale regime di esclusività, sebbene decada a favore della piena sovranità dello Stato costiero all'interno dei porti e delle acque territoriali, trasforma l'alto mare in uno spazio di sostanziale "impunità temporanea", dove il controllo di polizia (diritto di visita) da parte di Stati terzi risulta giuridicamente precluso. In questo vuoto di vigilanza esecutiva si manifesta la natura intrinsecamente fluida del traffico navale clandestino, intesa come l'attitudine delle reti criminali a mutare

FAL.9(4), Londra, 30 marzo 2007; United Nations, *Sanctions, Shipping and Logistics: Combating Illicit Trade Structures*, New York, 2018. In dottrina, v. Y. TANAKA, *The International Law of the Sea*, IV ed., Cambridge, 2023; P. MUKHERJEE, M.Q. MEJIA, J. XU (eds.), *Maritime Law in Motion*, Cham, 2020; International Transport Forum - OECD, *Container Transport Security Across Modes*, Parigi, 2005.

³ Per l'analisi quantitativa dei mercati illeciti e dei fattori di contrasto istituzionali v. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), *Global Organized Crime Index 2025*, Ginevra, 2025; Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), *Global Organized Crime Index 2023*, Ginevra, 2023. Queste stime integrano in un unico framework analitico i livelli di capillarità dei mercati criminali, incluso il traffico transnazionale di armi, e i relativi indicatori di risposta istituzionale (*resilience scores*). Per un'analisi dettagliata del valore di mercato, v. N. FLORQUIN, E. HAINARD, B. JONGLEUX, *Trade Update 2020: An Eye on Ammunition Transfers to Africa*, Ginevra, 2020.

⁴ Per l'analisi statistica delle rotte commerciali e delle asimmetrie logistiche nei sequestri v. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Study on Firearms Trafficking 2020*, Vienna, 2020, pp. 63-78. Il rapporto evidenzia la netta correlazione tra i flussi marittimi globali e la movimentazione massiccia di materiale bellico, sottolineando come i sequestri navali si caratterizzino per volumi eccezionalmente elevati per singolo container rispetto alle spedizioni frammentate e di modesta entità intercettate lungo le frontiere terrestri.

⁵ Per un'analisi organica del regime giuridico degli spazi marini e dei limiti della giurisdizione dello Stato di bandiera in alto mare v. R. CHURCHILL, V. LOWE, A. SANDER, *The Law of the Sea*, Manchester, 2023; Y. TANAKA, *The International Law of the Sea*, IV ed., Cambridge, 2022, cap. 5; N. RONZITTI, *Diritto internazionale*, VII ed., Torino, 2022, cap. VII; D.R. ROTHWELL ET AL. (eds.), *The Oxford Handbook of the Law of the Sea*, Oxford, 2016. Per lo studio dell'evoluzione del diritto della navigazione e della sicurezza transnazionale nelle catene logistiche globali si rinvia a A. CALIGIURI, G. CATALDI, F. SCHNEIDER (eds.), *Les nouveaux défis du droit de la mer / The New Challenges of the Law of the Sea*, Napoli, 2025; E. TECHERA, J. MCCANN, *The Unruly Ocean: Law and Justice in the World's Oceans, Seas, and Shorelines*, Londra, 2025; D. ATTARD, M. FITZMAURICE, N. MARTINEZ, I. ARROYO (eds.), *The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: Law of the Sea*, Oxford, 2014, parte II; F. BORGIA, *Il diritto del mare e le sfide attuali*, in M.C. CICIRIELLO, F. BORGIA (a cura di), *Il diritto internazionale nella società globalizzata*, Napoli, 2013 pp. 361-384.

assetto logistico, documentale e spaziale in tempo reale per eludere i controlli ordinari. Tale fluidità si traduce nell'impiego delle cosiddette “bandiere di comodo” (pratica che consente di immatricolare la nave presso Stati esteri che non richiedono alcun legame effettivo tra la proprietà del vettore e la nazione di registrazione) e nel ricorso ai trasbordi *ship-to-ship* in acque internazionali (ossia i trasferimenti diretti del carico tra due navi in alto mare, senza la mediazione di scali portuali), volti a interrompere deliberatamente la tracciabilità delle spedizioni prima dell'approdo⁶. Le reti del contrabbando strumentalizzano in questo modo la frammentazione tra i diversi regimi normativi nazionali: le divergenze doganali degli Stati contraenti dell'UNCLOS e le lacune regolamentari di paesi terzi non allineati ai sistemi multilaterali di contrasto offrono alle organizzazioni criminali lo strumento per individuare deliberatamente i sistemi nazionali che presentano i requisiti di tracciabilità e i regimi sanzionatori più flessibili, sfruttando tali elementi lungo le rotte del traffico (ad esempio selezionando strategicamente lo Stato di registrazione e/o gli scali portuali) e occultando i carichi clandestini ai controlli in alto mare.

A ciò si aggiunga che il monitoraggio dei flussi si concentra inevitabilmente sui passaggi obbligati (*choke points*), come il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra, che delimitano il bacino del Mediterraneo. Quest'ultimo, pur rappresentando solo l'1% della superficie marina mondiale, convoglia circa il 20% del traffico marittimo globale, configurandosi come un crocevia tanto critico quanto vulnerabile. Come si illustrerà nelle successive sezioni, è proprio in questo quadrante, caratterizzato da un'altissima densità commerciale che funge da schermo per attività irregolari, che la giurisprudenza italiana ha assunto un ruolo pionieristico nel convalidare l'intervento repressivo degli organi di polizia giudiziaria militare e doganale contro navi sospette dirette verso teatri di crisi (segnatamente il contesto libico), in violazione degli embarghi decretati dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

La fluidità della minaccia è ulteriormente acuita dalla sua flessibilità tattica e dalla tendenza al cosiddetto “politraffico”, ovvero alla convergenza dinamica delle rotte delle armi con quelle del narcotraffico e del traffico di esseri umani, permettendo alle reti criminali di ottimizzare i costi logistici e di modificare vettori e destinazioni finali sulla base del posizionamento dei dispositivi navali di contrasto.

La criticità del fenomeno risulta altresì accentuata dalla natura “de-territorializzata” della condotta criminale, in quanto non più ancorata ai confini geografici degli Stati costieri o alla sovranità territoriale esercitata sulla terraferma, ma concepita per sfruttare l'assenza di potestà statale tipica delle acque internazionali. Questa dimensione emerge,

⁶ Per l'analisi delle manovre evasive fondate sui cambi di immatricolazione opportunistici (*reflagging*) e per lo studio dei rischi di infiltrazione derivanti dai trasbordi in alto mare *Ship-to-Ship* (STS) v. in particolare International Maritime Organization (IMO), *Legal Committee 111th session: Final report of the Study Group on the Infiltration of the Maritime Sector by the Dark Fleet*, LEG 111/6, Londra, 16 gennaio 2024; International Maritime Organization (IMO), *Resolution A.1192(33): Actions to prevent illegal operations in the maritime sector by the “dark fleet” or “shadow fleet”*, Londra, 20 dicembre 2023. Sul piano delle sanzioni europee e del monitoraggio delle catene logistiche si rinvia a European Parliament Research Service (EPRS), *Addressing ship reflagging to avoid sanctions*, Bruxelles, 16 marzo 2023.

ad esempio, nel ricorso a misure digitali quali l'*Automatic Identification System (AIS) spoofing* (ossia la manipolazione dei sistemi di identificazione automatica per simulare coordinate false) o nell'adozione di condotte elusive volte a interrompere la tracciabilità geografica della rotta e a dissimulare la reale proprietà del carico mediante l'uso combinato di società di copertura e continui mutamenti di intestazione della nave.

Siffatta opacità digitale e operativa⁷ coniugata ai citati limiti strutturali del diritto internazionale vigente – quali l'esclusività della giurisdizione dello Stato di bandiera in alto mare, l'assenza di un diritto di visita universale per il sospetto traffico d'armi e la frammentazione tra i diversi regimi normativi – induce a una rilettura evolutiva in cui i doveri di controllo sui flussi bellici assumono la natura di obblighi *erga omnes*, giustificando l'attivazione di prerogative coercitive capaci di superare lo schermo della giurisdizione esclusiva dello Stato d'immatricolazione.

3. Profili normativi e inquadramento sistematico del traffico marittimo d'armi: l'intersezione dei regimi giuridici

L'analisi del traffico illecito di armi in mare richiede lo studio della convergenza tra sistemi normativi distinti, ma interconnessi: il diritto penale transnazionale, il diritto internazionale umanitario e il diritto del disarmo. Questa stratificazione normativa, se per un verso riflette la complessità della minaccia, per altro comporta una frammentazione della disciplina che rischia di ridurre l'efficacia delle misure di contrasto. Risulterà, quindi, necessario il coordinamento di fonti eterogenee, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 (UNTOC, c.d. Convenzione di Palermo)⁸, i Protocolli del 1977 addizionali alle Convenzioni di Ginevra

⁷ Con il termine opacità digitale si fa riferimento all'impiego deliberato di tecnologie volte a compromettere l'integrità dei sistemi di monitoraggio marittimo. Essa si manifesta principalmente attraverso il citato *AIS spoofing* (trasmissione di segnali di posizionamento contraffatti) e la *dark activity* (disattivazione intenzionale dei *transponder*), tecniche finalizzate a sottrarre il vettore alla sorveglianza satellitare e a mascherare rotte illecite o trasbordi in alto mare. In sintesi, l'opacità digitale rappresenta la dimensione cibernetica della "clandestinità" marittima: se un tempo si usavano nebbie e bandiere false, oggi si utilizzano algoritmi e interferenze elettroniche per creare zone d'ombra giuridiche e operative. B. WILSON, *Maritime Cyber Security*, in J. KRASKA, Y. PARK (eds.), *Emerging Technology and the Law of the Sea*, Cambridge, 2022, pp. 158-183.

⁸ L'UNTOC, adottata con la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 55/25 del 15 novembre 2000, è entrata in vigore il 29 settembre 2003 ed è stata successivamente integrata da tre protocolli: il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, adottato con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 ed entrato in vigore il 25 dicembre 2003; il Protocollo contro il traffico di migranti via terra, mare e aria, adottato con Risoluzione 55/25 del 15 novembre 2000 ed entrato in vigore il 28 gennaio 2004; il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, adottato con Risoluzione 55/255 del 31 maggio 2001 ed entrato in vigore il 3 luglio 2005. Per un commento analitico sull'evoluzione applicativa del trattato v. M.A. ACCILI SABBATINI, A. BALSAMO, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, n. 12, pp. 113-128. Sull'inquadramento sistematico delle risposte normative multilaterali e sulle strategie di contrasto penale nello spazio giuridico europeo si rinvia a A. ORIOLO, A.R. CASTALDO, A. DI STASI, M. NINO (a cura di), *Criminalità transnazionale e Unione europea*, Napoli, 2024.

del 1949⁹ e il Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty* (ATT)) del 2013¹⁰, per colmare i vuoti giuridici sfruttati dalle reti criminali.

A siffatto impianto internazionale si aggiunge la disciplina del diritto dell'Unione europea che interviene per dare esecuzione ai precetti universali all'interno dello spazio doganale comune¹¹. Verranno quindi illustrati il nesso tra gli embarghi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 215 del TFUE¹², l'interazione tra il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e le regole di tracciabilità del Regolamento (UE) n. 258/2012 (come modificato dal Regolamento (UE) 2025/41)¹³, l'attuazione dei precetti imperativi sul divieto di tortura e i trattamenti disumani o degradanti attraverso l'interdizione del transito marittimo delle merci illecite di cui al Regolamento (UE) 2019/125¹⁴, nonché l'impatto dei doveri di *due diligence* dell'ATT

⁹ In particolare, il I Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e II Protocollo addizionale relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977, entrati in vigore il 7 dicembre 1978, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1125, pp. 3-699. Le suddette disposizioni integrano e sviluppano le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, entrate in vigore il 21 ottobre 1950, in *United Nations Treaty Series*, vol. 75, pp. 31-469. V. Y. SANDOZ, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginevra-Dordrecht, 1987.

¹⁰ Trattato sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*), adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, entrato in vigore il 24 dicembre 2014, in *United Nations Treaty Series*, vol. 3013, pp. 269-384. Il testo fissa gli standard internazionali vincolanti per la regolamentazione del mercato dei sistemi d'arma convenzionali, prescrivendo agli Stati contraenti l'obbligo di valutare il rischio di diversione logistica dei carichi verso mercati clandestini o aree soggette a embargo prima del rilascio delle autorizzazioni all'esportazione. Per un'esegesi articolo per articolo delle disposizioni pattizie, dei criteri di *due diligence* doganale e degli obblighi di prevenzione della diversione dei carichi di materiale bellico verso rotte clandestine v. in particolare S. CASEY-MASLEN, A. CLAPHAM, G. GIACCA, S. PARKER, *The Arms Trade Treaty: A Commentary*, Oxford, 2016. Sul piano del monitoraggio preventivo e dei criteri di valutazione del rischio legati alle spedizioni e al transito internazionale di munizioni, si rinvia a Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, *The Arms Trade Treaty (2013)*, Academy Briefing No. 3, Ginevra, 2013.

¹¹ Sulla strategia di sicurezza marittima dell'Unione europea e, in particolare, sulla promozione della «*Europe's leadership in international maritime affairs*», v. A. ORIOLO, *The Multilateral Approach of the EU Maritime Security Policy: The Fight Against Piracy, Terrorism and Violence at Sea*, in *Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence*, 2009, pp. 251-266.

¹² La disposizione, com'è noto, disciplina le misure restrittive nei confronti di Stati terzi (par. 1) e/o persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non statali (par. 2).

¹³ Cfr. Regolamento (UE) 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, *che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, integrativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale «protocollo sulle armi da fuoco», e che istituisce autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e di transito per le armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni*, del 14 marzo 2012, in GUUE L 94 del 30 marzo 2012, pp. 1-15, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco)*, del 19 dicembre 2024, in GUUE L 2025/41 del 22 gennaio 2025, volto a digitalizzare i sistemi di licenza e a colmare i punti ciechi logistici per contrastare i rischi di *diversion*.

¹⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*, del 16 gennaio 2019, in GUUE L 30 del 31 gennaio 2019, pp. 1-57.

rispetto ai controlli preventivi sui prodotti a duplice uso di cui al Regolamento (UE) 2021/821¹⁵.

L'inquadramento del fenomeno impone, inoltre, una precisa definizione terminologica, essenziale per delimitare l'ambito applicativo degli strumenti normativi esistenti in materia oltre che per individuare le obbligazioni *erga omnes* e le corrispondenti responsabilità degli Stati e degli attori internazionali a diverso titolo coinvolti nel traffico illecito di armi per via marittima.

3.1. La transnazionalità del crimine e il regime di Palermo

La nozione di crimine transnazionale trova il suo fondamento giuridico nella Convenzione di Palermo del 2000¹⁶. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dello strumento pattizio, un'infrazione riveste carattere transnazionale non soltanto quando viene

¹⁵ Cfr. Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, *che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del brokeraggio, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso*, in GUUE L 206 dell'11 giugno 2021, pp. 1-386.

¹⁶ L'UNTOC, deliberatamente, non contiene una definizione rigorosa dei *cross-border crimes*, né li elenca, preferendo concentrarsi sulla "natura" transnazionale di queste violazioni per consentire una più ampia applicabilità delle sue disposizioni a nuovi tipi di reati che possano emergere nel tempo con il mutare delle condizioni globali, regionali e locali (v. G. MICHELINI, G. POLIMENI, *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in E. ROSI (a cura di), *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo*, Milano, 2007, pp. 1-24; A. CENTONZE, *Criminalità organizzata e reati transnazionali*, Milano, 2008). Questa definizione copre tutta una serie di violazioni transfrontaliere di interesse mondiale e che richiedono una "risposta globale" attraverso la cooperazione tra gli Stati, analogamente ai crimini "internazionali" o *core international crimes* (come i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, il genocidio e i crimini contro la pace), anche se questi ultimi non necessariamente coinvolgono "direttamente" più paesi, giacché possono, invece, essere commessi anche all'interno di un solo Stato. Ciò nondimeno, la gravità delle violazioni individuali nel caso dei *core international crimes* è tale da coinvolgere tutti gli Stati nella loro repressione, in special modo quando la commissione di un *crimen* determina l'infrazione di una norma impositiva di obblighi *erga omnes* o istitutiva di vincoli solidali (N. RONZITTI, *Crimini internazionali*, in *Enciclopedia giuridica*, 1995, *ad vocem*; v. anche G. BARILE, *Obligationes erga omnes e individui nel diritto internazionale umanitario*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1985, n. 1, pp. 5-31), sicché ogni Stato è legittimato alla punizione dei colpevoli ancorché non *direttamente* leso, ossia a prescindere dai tradizionali criteri di connessione con il *crimen* dati dalla territorialità e dalla nazionalità attiva e passiva (K. RANDALL, *Universal Jurisdiction under International Law*, in *Texas Law Review*, 1998, pp. 785-841). Conseguentemente, è proprio la natura "multinazionale" che contraddistingue violazioni come il traffico illecito di beni culturali, di droga, di armi, lo sfruttamento sessuale, la tratta di esseri umani, la frode, il *racket*, il *cybercrime*, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Tuttavia, l'impatto transnazionale di questi illeciti pone anche problemi specifici nella comprensione delle loro cause, nello sviluppo di strategie di prevenzione e nell'organizzazione di procedure giudiziarie efficaci (J.J. ALBANESE, *Transnational Crime*, Oxford, 2010, p. 3). Più precisamente, muovendo dalla natura transnazionale del reato, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Palermo, alcuni studiosi hanno tentato di individuare un (nuovo) diritto penale transnazionale (*Transnational Criminal Law*) quale sistema regolato sia dal diritto internazionale che da quello nazionale (V. MITSILEGAS, *Transnational Criminal Law and the Global Rule of Law*, in *Global Community Yearbook of International Law Journal*, 2017, pp. 47-49) con profili diversi, però, rispetto alle nozioni di diritto penale internazionale e di diritto penale nazionale (M.C. BASSIOUNI, *The Sources and Content of International Criminal Law: A Theoretical Framework*, in M.C. BASSIOUNI (ed.), *International Criminal Law*, Leiden, 1999, pp. 3-127) e che non rientra, quindi, nelle classificazioni tradizionali (N. BOISTER, *Transnational Criminal Law?*, in *European Journal of International Law*, 2003, n. 5, p. 955).

consumata nel territorio di più Stati (lett. a), ma anche laddove una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione o direzione avvenga in uno Stato diverso da quello in cui il reato si realizza (lett. b). Tale qualificazione si estende, poi, alle fattispecie che coinvolgono un gruppo criminale organizzato dedito ad attività transfrontaliere (lett. c) o i cui effetti si ripercuotano significativamente sul territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono commesse (lett. d).

I criteri fissati dalla Convenzione – che abbracciano il luogo di consumazione, le fasi di pianificazione, la natura associativa del gruppo e la proiezione transfrontaliera degli effetti – risultano centrali per contrastare il traffico marittimo d’armi, poiché ne riconoscono la natura fluida e “de-territorializzata”. Il regime di Palermo non si limita, peraltro, a codificare la fattispecie, ma impone agli Stati contraenti obblighi positivi di criminalizzazione interna e di cooperazione internazionale. Il nucleo operativo di questo sistema risiede negli articoli 16 e 18 dedicati, rispettivamente, all’extradizione e alla mutua assistenza giudiziaria. Si tratta di strumenti fondamentali che verranno meglio approfonditi nelle sezioni successive dell’indagine¹⁷.

Sotto il profilo sistematico, il traffico illecito di armi via mare integra senza dubbio i presupposti della criminalità transnazionale definiti dal sistema di Palermo, in quanto condotta pianificata ed eseguita da gruppi strutturati che, sfruttando la “de-territorializzazione” dell’alto mare per il transito e il trasbordo dei carichi clandestini, coinvolgono e interessano contemporaneamente una pluralità di Stati lungo le rotte del contrabbando. La rilevanza globale del traffico di armi per via marittima non si esaurisce, tuttavia, nella plurilocalizzazione dell’illecito, ma si realizza anche nella lesione di interessi superiori al perimetro delle singole sovranità statali: se il fenomeno alimenta sistematiche violazioni dei diritti fondamentali e della stabilità internazionale, esso cessa di essere un mero illecito transfrontaliero per configurarsi come un’offesa ai valori dell’intera comunità internazionale¹⁸. Il contrasto al traffico illecito supera, così, i confini della competenza esclusiva nazionale delineandosi quale impegno *collettivo* volto a neutralizzare reti criminali che sfruttano gli spazi d’ombra del diritto marittimo, quali la tassatività delle ipotesi di visita sulle navi in alto mare, l’anonimato della proprietà nei registri delle bandiere di comodo e l’oscuramento dei vettori tramite alterazione digitale.

Questa prospettiva pone le basi per la possibile riqualificazione del traffico illecito marittimo di armi da crimine transnazionale a *core crime*, in quanto condotta vietata da norme di *jus cogens* e sottratta alla giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera.

¹⁷ V. *infra* sezione 4.2.

¹⁸ In particolare «*an obstacle to post-conflict peace-building and reconstruction*» secondo O. GREENE, *Examining International Responses to Illicit Arms Trafficking*, in *Crime, Law and Social Change*, 2000, nn. 1-2, pp. 151-190, p. 157.

3.2. L'evoluzione della nozione di "arma" tra dematerializzazione tecnologica e vincoli umanitari

Per quanto concerne la nozione giuridica di arma, essa risente dei mutamenti tecnologici attuali, esigendo un'accurata ridefinizione concettuale che vada oltre i canoni classici del diritto bellico. Sotto l'impulso del Comitato Internazionale della Croce Rossa e attraverso l'interpretazione evolutiva dei Protocolli Addizionali del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, tale nozione include oggi ogni mezzo, equipaggiamento o codice informatico in grado di produrre effetti distruttivi, lesioni o decessi non più soltanto per impatto cinetico, ma anche tramite la diffusione di calore, radiazioni, impulsi elettrici o l'attivazione di agenti chimici e biologici¹⁹.

Questa "dematerializzazione" degli arsenali solleva problemi complessi per la qualificazione dei carichi marittimi, soprattutto a causa dell'introduzione dei c.d. sistemi d'arma letali autonomi (*Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS)). Tali sistemi, capaci di selezionare e ingaggiare obiettivi senza l'intervento dell'uomo, determinano un vuoto di responsabilità giuridica nel momento in cui la decisione letale viene delegata a un'architettura algoritmica²⁰; di conseguenza, la liceità del mezzo utilizzato rimane subordinata alla sussistenza di un "controllo umano significativo" (*meaningful human control*)²¹.

Lo scenario descritto incide direttamente sulla regolarità dei trasporti via mare. Ai sensi dell'articolo 36 del I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra, gli Stati Parte hanno l'obbligo di verificare che nuovi metodi e mezzi di guerra oggetto di ricerca e adozione non siano vietati dalle disposizioni del Protocollo stesso o da qualsiasi altro principio umanitario internazionale e, in caso positivo, di astenersi dal loro impiego. L'avvento delle nuove tecnologie trasforma, pertanto, la valutazione di un trasferimento marittimo in un controllo tecnico vincolato. Più precisamente, la spedizione è legittima

¹⁹ Sul criterio dell'interpretazione evolutiva (*evolutive interpretation*) per l'adeguamento dei trattati di diritto internazionale umanitario ai mutamenti tecnologici, si rinvia a Y. SANDOZ, C. SWINARSKI, B. ZIMMERMANN (eds.), *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Ginevra, 1987, parr. 1466-1470, dove si evidenzia la natura costantemente aperta e preventiva dell'obbligo di verifica di nuove armi o metodi. Tale impostazione è stata successivamente specificata e raccordata alle tecnologie immateriali contemporanee e ai sistemi algoritmici dal CICR, *A Guide to the Legal Review of New Weapons, Means and Methods of Warfare: Measuring Compliance with International Humanitarian Law*, Ginevra, 2006.

²⁰ I. BODE, H. HUELSS, *Autonomous Weapons Systems and International Norms*, Montreal-Kingston, 2022; A. WYATT, *The Disruptive Impact of Lethal Autonomous Weapons Systems Diffusion*, Londra, 2022; J. GALLIOTT, D. MACINTOSH, J.D. OHLIN (eds.), *Lethal Autonomous Weapons: Re-Examining the Law and Ethics of Robotic Warfare*, Oxford, 2021; D. AMOROSO, *Autonomous Weapons Systems and International Law*, Napoli, 2020.

²¹ B. DEVERAUX, *A Human-Centric Framework: Employment Principles for Lethal Autonomous Weapons*, Carlisle Barracks, 2026; D. AMOROSO, G. TAMBURRINI, *Toward a Normative Model of Meaningful Human Control over Weapons Systems*, in *Ethics & International Affairs*, 2021, n. 2, pp. 245-272; I. BODE, T. WATTS, *Meaning-Less Human Control: Lessons from Air Defence Systems on Meaningful Human Control for the Debate on AWS*, Odense, 2021; R. CROTOF, *A Meaningful Floor for Meaningful Human Control*, in *Temple International & Comparative Law Journal*, 2016, n. 1, pp. 53-62; M.N. SCHMITT, *Autonomous Weapon Systems and International Humanitarian Law: A Reply to the Critics*, in *Harvard National Security Journal*, 2013, n. 4, pp. 1-37.

solo se l'armamento garantisce il rispetto dei pilastri del diritto internazionale umanitario: il *principio di distinzione*, che vieta l'impiego di mezzi capaci di colpire indiscriminatamente senza distinguere tra obiettivi militari e popolazione civile; il *principio di proporzionalità*, che qualifica come illecito l'uso di un'arma se i danni civili collaterali risultano eccessivi rispetto al vantaggio militare diretto; il *divieto di causare mali superflui*, che proibisce l'impiego di tecnologie progettate per infliggere sofferenze eccedenti rispetto a quanto necessario per rendere il nemico *hors de combat*²².

L'arma cessa così di configurarsi come una mera merce per divenire un'entità giuridica complessa: la sua circolazione clandestina offende i valori della comunità internazionale, in quanto fornisce i mezzi materiali per violare il diritto di Ginevra e garantisce un'impunità logistica ai trafficanti negli spazi d'alto mare. Tale condotta aggredisce direttamente il mantenimento della pace, la protezione dei diritti umani, la salvaguardia dei civili e l'effettività degli embarghi ONU. L'intrinseca gravità del fenomeno giustifica, così, il superamento di una concezione rigida e individualista della sovranità statale, scardinando lo schermo protettivo dello Stato di bandiera in favore di una transizione verso forme di tutela multilivello; queste ultime si manifestano, nella prassi corrente, attraverso l'attivazione di meccanismi coercitivi e moduli operativi concorrenti volti a superare l'eventuale violazione dei doveri di vigilanza dello Stato di bandiera.

In una prospettiva evolutiva e *de jure condendo*, tali forme di tutela tendono a legittimare l'argomentazione teorica secondo cui la lesione dei valori supremi della comunità internazionale potrebbe, in futuro, fondare una pretesa punitiva universale radicata nella violazione di norme cogenti, operante a prescindere dai tradizionali e rigidi parametri di immatricolazione.

3.3. Profili procedurali, oggettivi e funzionali dell'illiceità dei traffici nel diritto del disarmo

Sul piano sistematico, l'illiceità del traffico di armi è ripartita in tre categorie distinte, utili a definire la responsabilità degli Stati e degli attori non statali coinvolti: l'*illiceità procedurale*, l'*illiceità dell'oggetto* e l'*illiceità funzionale*.

La prima categoria dell'*illiceità procedurale* riguarda il commercio di armamenti di per sé leciti, la cui movimentazione avviene tuttavia in violazione delle norme amministrative e dei titoli autorizzativi vigenti. In questo ambito, il Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco del 2001 (addizionale alla Convenzione di Palermo) e il Regolamento (UE) n. 258/2012 (volto ad attuare l'articolo 10 del Protocollo medesimo) definiscono i parametri della tracciabilità preventiva dei flussi marittimi.

Questa architettura poggia anzitutto sull'obbligo di marcatura univoca ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo UNTOC per identificare e rintracciare ogni arma da fuoco

²² Y. DINSTEIN, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, Cambridge, 2016.

(segnatamente per risalire allo Stato di fabbricazione, a quello importatore e a quello di transito) e la cui alterazione giustifica l'applicazione di misure reali di sequestro sul carico. A tale prescrizione si aggiungono l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati storici per almeno dieci anni, stabilito dall'articolo 7 del Protocollo e il regime delle licenze di esportazione, importazione e transito disciplinato dal successivo articolo 10.

Per quanto attiene all'ordinamento dell'Unione europea²³, il citato Regolamento (UE) n. 258/2012 inasprisce e declina tecnicamente tali vincoli documentali. L'articolo 4, paragrafo 1, subordina l'uscita dei carichi dal territorio doganale dell'Unione al rilascio di un'autorizzazione scritta di esportazione, mentre l'articolo 7 condiziona la validità di tale titolo al preventivo accertamento del consenso e del rilascio della licenza di importazione da parte dello Stato terzo di destinazione. L'obbligo di tracciabilità dei registri viene innalzato dall'articolo 12 il quale impone la conservazione delle informazioni sui vettori e sui carichi per un periodo non inferiore a venti anni, raddoppiando lo standard minimo fissato dalle Nazioni Unite. Il pilastro esecutivo di questo controllo procedurale risiede nell'articolo 11, paragrafo 1, che attribuisce espressamente alle autorità competenti degli Stati Parte il potere di annullare, sospendere, modificare o revocare l'autorizzazione di esportazione, bloccando lo svincolo doganale della merce in presenza di irregolarità estrinseche o di anomalie documentali.

L'adozione di standard normativi così rigorosi evidenzia come la trasparenza informativa dei flussi marittimi sia considerata un valore comune protetto, tale da condizionare e comprimere l'autonomia regolamentare dei singoli Stati contraenti.

La seconda dimensione, relativa alla *illiceità dell'oggetto*, riguarda il traffico di armi intrinsecamente illecite, dove il disvalore giuridico è assoluto poiché investe materiale bellico vietato dalle norme internazionali sul disarmo e il controllo degli armamenti a causa di effetti indiscriminati o sproporzionati. I divieti si articolano attraverso trattati specifici, come la Convenzione sulle armi biologiche del 1972 che all'articolo III proibisce il trasferimento di agenti batteriologici o tossine²⁴, la Convenzione sulle armi chimiche del 1993 che all'articolo I vieta l'importazione di armi chimiche²⁵ e la Convenzione di Ottawa del 1997 che all'articolo 1 sancisce l'interdizione assoluta di trasferimento diretto o indiretto delle mine antiuomo, vincolando gli Stati Parte a impedire qualsivoglia assistenza logistica alle condotte vietate²⁶.

In linea generale, l'ordinamento UE recepisce i divieti globali convertendoli in vincoli doganali direttamente azionabili dalle autorità competenti degli Stati membri

²³ Cfr. R. PALLADINO, *Il controllo sulle esportazioni di armi in zone di conflitto: regole e responsabilità dell'Unione europea*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2015, pp. 1170-1187.

²⁴ Convenzione sul divieto dello sviluppo, della produzione e dello stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 1972, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1015, pp. 163-242.

²⁵ Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, in *United Nations Treaty Series*, vol. 1974, pp. 45-467.

²⁶ Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antiuomo e sulla loro distruzione, adottata a Oslo il 18 settembre 1997 e aperta alla firma a Ottawa il 3-4 dicembre 1997, in *United Nations Treaty Series*, vol. 2056, pp. 211-312.

mediante i Regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del TFUE, i quali traspongono le sanzioni delle Nazioni Unite in interdizioni commerciali immediate; queste disposizioni escludono non solo l'esportazione, ma anche il transito, il trasporto o l'intermediazione di materiali d'armamento nel mercato interno²⁷.

Per quanto concerne i materiali bellici intrinsecamente vietati a livello universale, l'ordinamento europeo interviene con il Regolamento (UE) 2019/125, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la cui esportazione e importazione sono vietate dagli articoli 3 e 4, rispettivamente.

Tali disposizioni universali e regionali riflettono l'esigenza di salvaguardare la persona umana e prevenire catastrofi umanitarie, connettendosi direttamente al nucleo imperativo dello *jus cogens*; la tutela dei diritti fondamentali e il mantenimento della pace assumono così un rango normativo sovraordinato rispetto alle regole ordinarie del commercio marittimo, legittimando il superamento delle tradizionali prerogative giurisdizionali.

L'*illiceità funzionale*, invece, è rappresentata dalla deviazione del carico (*diversion*), che consiste nel trasferimento di beni originariamente leciti (spesso tecnologie *dual-use*) verso utilizzatori finali non autorizzati o aree soggette a embargo. Tale fattispecie è disciplinata dal citato Trattato sul commercio delle armi del 2013 il quale, attraverso il combinato disposto degli articoli 6, 7 e 11, vieta il trasferimento in presenza di determinate violazioni e impone di valutare i rischi di deviazione prima di autorizzare l'esportazione. A livello europeo, la disciplina trova integrazione nel controllo dei prodotti a duplice uso tramite il Regolamento (UE) 2021/821, con specifico riferimento agli articoli 4, 7, 15 e 16, i quali disciplinano i poteri di diniego e sospensione delle licenze commerciali a tutela dei diritti umani e della stabilità geopolitica. Il fulcro della disciplina risiede, in sostanza, nell'obbligo di *risk assessment* in capo allo Stato esportatore, che vincola la regolarità del transito marittimo alla destinazione d'uso del carico. Quando questo meccanismo fallisce, la deviazione rischia di alimentare crimini di guerra e contro l'umanità, minando la stabilità globale.

L'intrinseca lesione di siffatti valori fondamentali determinerebbe la necessità di superare la rigidità dello schermo formale dello Stato di bandiera, offrendo elementi utili per prospettare l'evoluzione del contrasto marittimo verso forme di legalità universale.

L'insieme di queste tre dimensioni – il vizio formale della procedura, la natura vietata dell'oggetto e la deviazione dell'uso finale – evidenzia l'insufficienza del criterio della giurisdizione esclusiva in alto mare dello Stato di bandiera. Questo modello rileva la propria inadeguatezza perché frammenta le verifiche tra le singole autorità nazionali, investendo soprattutto lo Stato d'immatricolazione della nave che spesso non ha

²⁷ Per l'analisi interconnessa dei regimi sanzionatori e per il tracciamento ufficiale delle misure restrittive multilaterali si rinvia a European Commission, *EU Sanctions Map*, Bruxelles, 2017, consultabile in tempo reale su www.sanctionsmap.eu. In dottrina, v. F.D. OGANISYAN, *EU Thematic Sanctions Regimes*, in *Scientific and Analytical Herald of the Institute of Europe RAS*, 2025, n. 6, pp. 26-38; A. ZANOBBETTI, *Sanzioni, ancora sanzioni: note minime sulle misure restrittive dell'Unione europea*, in questa Rivista, 2023, n. 3, pp. 1-13.

l'interesse o la capacità di vigilare sulle imbarcazioni iscritte nei propri registri. L'isolamento di questi controlli privi di qualsiasi coordinamento o scambio di dati giustifica il ricorso al paradigma della legalità universale. Nel diritto del disarmo questo principio si traduce in obblighi solidali di controllo di corrispondenza oggettiva del carico e della rotta attribuiti a tutti gli Stati della comunità internazionale. La pretesa sanzionatoria si sgancia così dall'esclusività della bandiera, operando a tutela dell'ordine pubblico internazionale contro una minaccia fluida e "de-territorializzata" volta a spezzare la tracciabilità delle transazioni e ad eludere i controlli sanzionatori multilaterali.

4. Sicurezza marittima, conflitti di giurisdizione e presupposti operativi nel diritto internazionale e dell'Unione europea

La distinzione formale tra le diverse manifestazioni dell'illiceità incide direttamente sul perimetro e sulle condizioni di esercizio della potestà coercitiva in alto mare, delimitando la legittimità dell'intervento degli Stati negli spazi marittimi internazionali. Ciascun vizio definisce la portata potenziale delle verifiche materiali, condizionandone l'attuazione sul piano dei titoli di giurisdizione: un'irregolarità procedurale sulle licenze portuali allarga lo scrutinio doganale a terra senza, però, autorizzare l'uso della forza in acque internazionali; il sospetto oggettivo del transito di armi chimiche o biologiche esprime la violazione di norme imperative di *jus cogens*, ma incontra il limite della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera in alto mare sancito nell'UNCLOS, richiedendo un mandato espresso del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o il consenso dello Stato di registrazione per procedere all'ispezione; l'illiceità funzionale relativa all'uso e alla destinazione finale espande, infine, i doveri di verifica sulla rotta in capo sia allo Stato esportatore (nella fase di rilascio delle licenze) sia allo Stato del porto di successivo attracco. Tale estensione si scontra, tuttavia, con la complessità dell'accertamento probatorio preventivo la cui validità legale resta rigidamente vincolata al rispetto delle competenze dello Stato territoriale o di bandiera a seconda della zona marittima in cui avviene il controllo, prima che la deviazione sia materialmente consumata.

Questo contrasto tra il potenziale ampliamento della competenza giurisdizionale e i limiti materiali all'attivazione degli effettivi presupposti operativi riflette la necessità intrinseca del regime giuridico attuale di equilibrare il principio consuetudinario della libertà di navigazione con l'esigenza di una risposta repressiva efficace contro il traffico illecito degli armamenti. Il dogma della libertà dei mari, sebbene rimanga indispensabile per la tutela dei flussi commerciali legittimi, si traduce spesso in uno schermo giuridico alimentato da verifiche nazionali eseguite in modo frammentato dallo Stato d'immatricolazione della nave o dalle singole autorità portuali a terra ovvero realizzate in assenza di un coordinamento informativo sistematico, offrendo uno scudo formale di impunità alle condotte dei soggetti non statali e delle reti criminali transnazionali.

Come si illustrerà nelle successive sezioni dell'indagine, i citati strumenti internazionali pongono certamente divieti vincolanti, ma mancano di organi esecutivi

autonomi o di flotte multinazionali per pattugliare le acque internazionali. L'Unione europea interviene in tale scenario per colmare questo *gap* nell'*enforcement* combinando la raccolta proattiva degli indizi materiali operata dalle piattaforme d'*intelligence* civili alla proiezione esecutiva e militare della Politica di Sicurezza e Difesa Comune.

4.1. Il regime giuridico dell'alto mare e la "lacuna" dell'UNCLOS

Il regime giuridico dell'alto mare trova il proprio asse portante nel principio sancito dall'articolo 92 della citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il quale riserva allo Stato di bandiera l'esclusiva giurisdizione sulle proprie navi in acque internazionali. Questa prerogativa vieta l'esercizio di atti di imperio da parte di Stati terzi nei confronti di navi e imbarcazioni straniere in alto mare anche laddove sussistano fondati e documentati sospetti di attività illecite. L'istituto del "diritto di visita", disciplinato dal successivo articolo 110 dell'UNCLOS, circoscrive, infatti, la facoltà di abbordaggio in alto mare senza il previo consenso dello Stato di bandiera a un elenco tassativo di fattispecie eccezionali: la pirateria, la tratta degli schiavi, le trasmissioni radiotelevisive abusive, la mancanza di nazionalità della nave o l'uso fraudolento della bandiera. L'assenza di un richiamo espresso al traffico illecito di armi entro questo novero priva, quindi, gli Stati terzi di un ancoraggio normativo per l'esercizio dei poteri di ispezione e sequestro in alto mare. Lo schermo dello Stato di immatricolazione continua così a "proteggere" il transito di carichi che pure colpiscono (o potrebbero colpire) la stabilità collettiva. Questa lacuna del sistema UNCLOS impedisce l'azione unilaterale di Stati diversi da quello di bandiera, subordinando l'efficacia del contrasto operativo all'adozione di risoluzioni vincolanti adottate dal Consiglio di Sicurezza nel quadro del Capitolo VII della Carta ONU o alla stipula di accordi bilaterali strutturati per accelerare le procedure di deroga alla competenza esclusiva²⁸.

Siffatti limiti intrinseci del regime giuridico degli spazi marini evidenziano l'inadeguatezza degli strumenti classici dinanzi a minacce asimmetriche, offrendo il fondamento logico-giuridico per prospettare, *de jure condendo*, un'evoluzione del sistema verso un paradigma di legalità universale. In questa chiave prospettica, la qualificazione del traffico illecito di armi come fenomeno di rilevanza globale mira a sollecitare un ampliamento delle eccezioni alla giurisdizione esclusiva, configurando il superamento dello schermo dello Stato di bandiera non come un'indebita ingerenza, bensì

²⁸ L'evidenza più celebre si ricava dall'esperienza statunitense della *Proliferation Security Initiative* (PSI), lanciata nel 2003 per contrastare il traffico marittimo di armi di distruzione di massa e tecnologie *dual-use*. Poiché l'UNCLOS non offriva titoli giurisdizionali, gli Stati Uniti hanno dovuto firmare una fitta rete di accordi bilaterali di abbordaggio (*Shipboarding Agreements*) con i principali registri aperti globali (Panama, Liberia, Isole Marshall, Malta, Cipro). Questi trattati bilaterali stabiliscono un presupposto operativo preciso: se una nave militare intercetta un mercantile sospetto battente una di queste bandiere, scatta una procedura rapida di consultazione telematica con lo Stato di immatricolazione; se quest'ultimo non risponde entro un termine prefissato (es. 2 o 4 ore), il consenso all'abbordaggio si considera implicitamente concesso.

come un presidio necessario a tutela degli interessi superiori della comunità internazionale.

4.2. I pilastri internazionali del sistema di contrasto al traffico illecito degli armamenti via mare: il regime di Palermo e l'*Arms Trade Treaty*

Per superare i limiti del regime classico degli spazi marini e rispondere alla fluidità delle reti criminali, l'azione internazionale si articola sulla sinergia tra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata del 2000 e il Trattato sul commercio delle armi del 2013. Sotto il profilo sistematico, questi due strumenti operano in modo complementare: l'UNTOC colpisce la struttura associativa del *network* criminale, mentre l'ATT disciplina le condizioni di liceità oggettiva del trasferimento e della circolazione dei beni.

Segnatamente, la Convenzione di Palermo del 2000 vincola gli Stati Parte a criminalizzare la partecipazione a un gruppo illecito organizzato ai sensi dell'articolo 5, ma è l'articolo 12 a offrire lo strumento operativo più incisivo per il contrasto ai reati transnazionali. Questa disposizione impone l'adozione di misure di sequestro e confisca estese non soltanto ai proventi diretti del reato transnazionale, ma anche agli strumenti impiegati per la sua commissione. Nel contesto dei traffici via mare, tale norma sposta quindi il baricentro dell'azione statale di contrasto consentendo il sequestro e la confisca anche delle navi utilizzate come vettori di trasporto. Il mezzo logistico si trasforma in un obiettivo giudiziario diretto e l'azione repressiva colpisce la capacità patrimoniale dell'armatore complice o negligente. L'efficacia di questo regime si fonda sui citati articoli 16 e 18 della Convenzione che sanciscono obblighi stringenti di estradizione e mutua assistenza giudiziaria, riducendo le storiche zone di impunità derivanti dalla frammentazione dei regimi giuridici nazionali.

Più nello specifico, l'articolo 16 disciplina l'istituto dell'extradizione per i reati transnazionali stabilendo che le condotte sanzionate dall'UNTOC si considerino automaticamente incluse come reati estraibili ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte (paragrafo 3). In assenza di accordi di estradizione tra le Parti, ciascuno Stato contraente può considerare la Convenzione stessa quale fondamento giuridico per l'extradizione (paragrafo 4). Il testo convenzionale incorpora chiaramente il principio *aut dedere aut judicare*: qualora uno Stato di rifugio o di immatricolazione neghi l'extradizione del trafficante sulla base della sola nazionalità, l'autorità interna ha l'obbligo convenzionale di sottoporre il caso ai propri organi inquirenti per l'avvio dell'azione penale (paragrafo 10).

L'articolo 18 regola, invece, il meccanismo della mutua assistenza giudiziaria, obbligando gli Stati Parte a prestarsi reciprocamente il più ampio supporto investigativo per la raccolta delle prove, l'escussione dei testimoni, l'esecuzione di perquisizioni e il tracciamento dei flussi finanziari illeciti. Questa disposizione supera quindi gli ostacoli posti dal segreto bancario e dall'isolamento delle magistrature nazionali, imponendo canali rapidi per lo scambio spontaneo di informazioni e per l'esecuzione di rogatorie

internazionali dirette a congelare i beni patrimoniali delle reti criminali prima che le navi facciano scalo in porti compiacenti.

Parallelamente al regime adottato dalla Convenzione di Palermo, l'*Arms Trade Treaty* costituisce l'altro pilastro internazionale fondamentale nel contrasto al traffico illecito di armi via mare. L'adozione dell'ATT segna un punto di svolta evolutivo nell'architettura giuridica globale in materia, incentrata principalmente su misure vincolanti di embargo decise dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU destinate, cioè, ad agire *ex post* su scenari di crisi già conclamati. Gli articoli 6 e 7 dell'ATT introducono, invece, un *obbligo di vigilanza preventiva*, positiva e costante. Ai sensi delle citate disposizioni, infatti, gli Stati contraenti non possono concedere l'autorizzazione all'esportazione delle armi senza aver prima condotto un rigoroso e oggettivo *risk assessment*: l'accertamento deve escludere non solo il pericolo di *diversion* verso mercati paralleli, ma anche l'eventualità che gli armamenti siano usati per la commissione di atti di terrorismo, genocidio o crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità. L'ATT codifica in questo modo un principio di *responsabilità condivisa* tra lo Stato esportatore, lo Stato di transito e lo Stato importatore. La prevenzione delle atrocità e la tutela dei valori e degli interessi fondamentali della comunità internazionale (pace, sicurezza, diritti umani) sono così elevate a parametri di validità delle transazioni commerciali internazionali: la violazione di questo standard di *due diligence preventiva* priva la spedizione marittima della sua legittimità *ab origine*, giustificando il superamento dei limiti posti dal principio della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera in alto mare. In una tale prospettiva, i doveri di controllo e prevenzione delle atrocità di massa imposti dall'impianto pattizio si collegherebbero direttamente a obbligazioni di natura *erga omnes*; la lesione dei citati interessi e valori comuni legittimerebbe, cioè, l'esercizio della giurisdizione universale in alto mare, permettendo all'azione repressiva di Stati terzi di svilupparsi a prescindere dall'esclusività della bandiera straniera nelle acque internazionali.

4.3. L'approccio integrato alla sicurezza marittima dell'Unione europea

L'Unione europea integra il quadro internazionale descritto sviluppando un modello normativo e operativo che mira a trasformare gli spazi marittimi – con specifico riferimento al bacino del Mediterraneo – in un'area di legalità condivisa. L'Unione non limita, infatti, il proprio raggio d'azione alla mera protezione delle frontiere esterne, ma si fa promotrice di una vera e propria comunità transnazionale del diritto marittimo²⁹.

Questa architettura di sicurezza si fonda sul superamento della concezione individualistica degli Stati costieri, aggregando le forze di polizia, le magistrature e le autorità doganali in un regime marittimo integrato in cui la tutela della sicurezza globale

²⁹ Rilevante è l'esistenza di una vera e propria *governance* marittima, descritta da A. CALIGIURI, *La Mer Adriatique et la Mer Ionienne: les formes de coopération entre Etats côtiers et les nouveaux instruments de gouvernance établis par l'UE*, in *il Diritto Marittimo*, 2018, n. 3, pp. 525-544.

prevale sulla frammentazione della sovranità statale³⁰. Attraverso la progressiva erosione delle prerogative esclusive dello Stato di bandiera, l'ordinamento dell'Unione europea dimostra che lo spazio marittimo del Mediterraneo può essere sottratto alle zone d'ombra sfruttate dalla criminalità per divenire un presidio di giustizia condivisa a livello universale.

Su questo fondamento poggia la Strategia di sicurezza marittima dell'UE (*European Union Maritime Security Strategy* (EUMSS))³¹, aggiornata nel corso del 2023 per ridefinire le priorità operative europee dinanzi a minacce asimmetriche e ibride. Innanzitutto, la nuova impostazione della strategia potenzia la sorveglianza e lo scambio informativo tra le marine militari e le autorità di frontiera degli Stati membri nei *choke points* in cui si addensano i flussi del traffico illecito di armamenti³².

Inoltre, promuovendo un'interoperabilità tra le marine militari nazionali e le agenzie civili, l'EUMSS istituisce un sistema di vigilanza proattiva in acque internazionali³³, attenuando gli effetti della tradizionale rigidità del regime giuridico degli spazi marini: l'azione coordinata nei punti nevralgici del commercio globale trasforma la sorveglianza in un obbligo solidale, dove il potere di ispezione non dipende più dal solo interesse nazionale, ma risponde alla tutela dell'ordine pubblico internazionale e della pace.

La prevenzione strategica si unisce al contrasto della deviazione funzionale tecnologica, disciplinata dal citato Regolamento (UE) 2021/821 in materia di prodotti a duplice uso, il cui elenco dei beni è periodicamente aggiornato³⁴. Questo strumento normativo impone agli esportatori programmi interni di conformità ai regimi sanzionatori dell'Unione europea, operando in conformità ai citati criteri di *due diligence*, di controllo del transito e di salvaguardia ivi previsti. Tali protocolli sono specificamente volti a impedire il transito via mare di semiconduttori, sistemi di navigazione satellitare o componenti civili avanzati suscettibili di essere triangolati verso le filiere di produzione di sistemi d'arma complessi, come droni e missili impiegati nei conflitti contemporanei. Sotto il profilo sistematico, la regolamentazione europea del *dual-use* vincola la

³⁰ L. SCHIANO DI PEPE, S.M. CARBONE, *Conflitti di sovranità e di leggi nei traffici marittimi tra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2010.

³¹ Si veda la Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, *Joint Communication to the European Parliament and the Council on the update of the EU Maritime Security Strategy and its Action Plan: An enhanced EU Maritime Security Strategy for evolving maritime threats*, del 10 marzo 2023, JOIN(2023) 8 final.

³² Sul Mediterraneo ed i pertinenti *choke points*, v. le riflessioni di I. CARACCILO, *The Role of UNCLOS in the Protection of Maritime Transit: The Cases of the Eastern Mediterranean and Gulf Region*, in B. SPANIER, O. SHEFLER, E. RETTIG (eds.), *UNCLOS and the Protection of Innocent and Transit Passage in Maritime Chokepoints*, Haifa, 2021, pp. 29-34.

³³ Tale orientamento proattivo viene tradotto sul piano operativo mediante l'espansione della *Maritime Domain Awareness* (MDA) e l'implementazione del *Common Information Sharing Environment* (CISE), ridefinito nel relativo *Action Plan* (approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 24 ottobre 2023) attraverso l'implementazione di canali automatici di allerta precoce in grado di anticipare gli incidenti e le minacce alla sicurezza marittima.

³⁴ V. Regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione, dell'8 settembre 2025, *che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso*, in GUUE L del 14 novembre 2025.

legittimità della spedizione marittima al rispetto della destinazione funzionale e d'uso del bene, superando il mero controllo formale dei documenti di carico. La tutela dei diritti umani e la prevenzione della destabilizzazione geopolitica diventano così obblighi positivi che condizionano la libertà di navigazione commerciale, sottoponendo il trasferimento di tali tecnologie a duplice uso ai divieti inderogabili posti dalle norme internazionali in materia di disarmo e controllo degli armamenti.

Questo impianto normativo trova la sua concreta esecuzione operativa nelle misure di contrasto al traffico di armi da fuoco strutturate dal Piano d'azione dell'UE 2020-2025 oggi integrate nelle nuove linee strategiche³⁵. La priorità assoluta risiede nella tracciabilità totale dei carichi per colpire il citato fenomeno del “politraffico”, in cui le reti criminali transnazionali sfruttano i medesimi canali logistici per la movimentazione congiunta di armamenti, stupefacenti e flussi migratori irregolari. La risposta a questa fluidità criminale è affidata alla Piattaforma multidisciplinare europea contro le minacce criminali (*European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats* - EMPACT), centro di coordinamento informativo che consente lo scambio di dati in tempo reale tra Europol, Frontex e le amministrazioni doganali dei Paesi membri. Tale sinergia realizza un sistema di contrasto preventivo capace di intercettare le reti di trafficanti prima che i vettori marittimi raggiungano le acque territoriali o i porti di destinazione.

A nostro avviso, l'integrazione di tali poteri di polizia, coniugata alla condivisione dell'*intelligence* marittima, potrebbe rappresentare una chiara manifestazione della richiamata tendenza evolutiva dell'ordinamento internazionale, in cui i doveri positivi di controllo sui flussi bellici assumerebbero la natura di obbligazioni *erga omnes* contro condotte criminali volte a minare la pace e la sicurezza globale.

5. Il contrasto al traffico navale degli armamenti nella prassi e nella giurisprudenza

Il contrasto al traffico navale degli armamenti esige risposte operative capaci di adattarsi alla flessibilità delle reti criminali. Quando il flusso di materiale bellico attraversa gli spazi internazionali, l'azione di vigilanza delle autorità di polizia e il successivo vaglio delle magistrature interne non possono esaurirsi in un mero adempimento burocratico locale, dovendo necessariamente svilupparsi oltre i rigidi confini della sovranità territoriale, a prescindere dall'esclusività del criterio dello Stato di bandiera. La disamina delle prassi operative e giurisprudenziali condotta nelle pagine successive evidenzia come la convergenza e la reazione coordinata tra le autorità competenti degli Stati membri e i dispositivi militari dell'Unione europea in attuazione

³⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco*, del 24 luglio 2020, COM(2020) 608 final. V. anche Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio *relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 26 febbraio 2026, COM(2026) 102 final, presentata dalla Commissione europea nel quadro dell'agenda ProtectEU.

dei mandati e delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite concorrano a colmare i vuoti di vigilanza esecutiva negli spazi internazionali, offrendo un modello sanzionatorio idoneo a contrastare i flussi illeciti di armamenti per via marittima.

5.1. L'Operazione EUNAVFOR MED Irini: uno strumento di coercizione internazionale

La missione aeronavale EUNAVFOR MED Irini, disposta nel bacino del Mediterraneo in forza della Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio dell'Unione europea, offre il primo riscontro empirico di una risposta ordinamentale strutturata sul coordinamento tra organismi internazionali, organizzazioni regionali e autorità nazionali³⁶. Istituita con l'obiettivo principale di attuare l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite verso la Libia³⁷, la missione di stabilizzazione nel Mediterraneo costituisce un'iniziativa di coercizione internazionale volta a scoraggiare il flusso di armamenti e a promuovere la pace.

L'elemento caratterizzante di questo modello operativo si individua nella sua portata derogatoria rispetto alla regola della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera codificata dal citato articolo 92 dell'UNCLOS. Il contingente navale multinazionale (che unisce gli assetti di 24 Stati membri dell'Unione europea, i quali forniscono a rotazione personale, *intelligence* e mezzi tattici) non agisce sulla base di un isolato interesse unilaterale, ma opera per conto di una organizzazione regionale incaricata dell'esecuzione dell'embargo disposto dall'ONU, segnatamente in forza del mandato vincolante espresso dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al paragrafo 3 della Risoluzione 2292 (2016), sino all'ultima estensione decisa con la Risoluzione 2804 (2025)³⁸. Siffatte disposizioni hanno autorizzato eccezionalmente gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni regionali, quale l'Unione europea, a eseguire misure coercitive, di ispezione e abbordaggio (*boardings*) in alto mare nei confronti di navi e imbarcazioni commerciali sospette. Tuttavia, il mancato rinnovo del regime speciale della Risoluzione

³⁶ Cfr. Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, *relativa a un'operazione militare dell'UE nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)*, in GUUE L 101 del 1° aprile 2020, pp. 4-10; come modificata e prorogata da ultimo dalla Decisione (PESC) 2025/488 del Consiglio, del 10 marzo 2025, *che estende il mandato operativo del dispositivo militare intermodale fino al 31 marzo 2027*, in GUUE L 2025/488 del 12 marzo 2025. Per lo studio dell'evoluzione operativa delle missioni aeronavali della PSDC, per l'analisi dei poteri d'ispezione coattiva in alto mare e per l'inquadramento della transizione strategica dal dispositivo *Sophia* al mandato di sicurezza marittima contro la diversione dei carichi v. in particolare I. STIBRIS, *Operation EUNAVFOR MED IRINI: The Implementation of the United Nations Arms Embargo at Sea by the European Union*, in *Maritime Safety and Security Law Journal*, 2022, n. 10, pp. 16-36; D. VITIELLO, *In Search of the Legal Boundaries of an "Open Society": The Case of Immigrant Integration in the EU*, in questa Rivista, 2022, n. 2, p. 151-187; C. KIRTZMAN, *SOPHIA to IRINI: A Shift in EU Mediterranean Operations*, in *A Path to Europe*, 5 novembre 2020.

³⁷ Risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 26 febbraio 2011, UN Docs S/RES/1970 (2011), che istituisce il regime sanzionatorio e l'embargo generale sulle armi verso la Libia.

³⁸ Risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 14 giugno 2016, UN Docs S/RES/2292 (2016); Risoluzione 2526 (2020) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 5 giugno 2020, UN Docs S/RES/2526 (2020); Risoluzione 2804 del 25 novembre 2025, UN Docs S/RES/2804 (2025).

2292 (2016) in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha privato l'operazione della facoltà di compiere ispezioni coatte senza il consenso dello Stato di bandiera, sebbene l'embargo generale resti fermamente ribadito dalla Risoluzione 2819 (2026)³⁹.

In chiave sistematica, questo recente stallo politico-operativo dimostra la fragilità strutturale di un sistema fondato su deroghe temporanee. Al contrario, l'interazione tra i mandati globali, i richiamati controlli sulla conformità interna ai parametri di valutazione del rischio e i correlati poteri di blocco sul transito di cui agli articoli 4, 7, 15 e 16 del Regolamento (UE) 2021/821, evidenzia come l'adozione di misure coercitive oltre il mare territoriale sia collegata a obbligazioni di natura *erga omnes* poste a tutela dell'ordine pubblico internazionale.

La portata vincolante della Risoluzione 2292 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha mutato temporaneamente l'efficacia del regime giuridico delle acque internazionali, rispondendo direttamente a quell'uso elusivo delle bandiere di comodo e dei registri aperti cui le reti transnazionali ricorrono per interrompere la tracciabilità delle rotte. L'intervento delle unità navali, qualora venisse svincolato dalle logiche di veto del Consiglio di Sicurezza e ancorato alla tutela dei diritti umani, confermerebbe che la protezione dei valori imperativi dell'ordinamento prevale sui limiti formali della sovranità statale⁴⁰. L'assenza del traffico illecito di armamenti dal novero delle eccezioni tassative dell'articolo 110 dell'UNCLOS cessa così di fungere da scudo formale di impunità quando la condotta è suscettibile di alimentare conflitti su vasta scala e la commissione di atrocità di massa.

5.2. Il contesto italiano: tra procedure di infrazione e innovazioni giuridiche

L'adozione di regimi normativi multilivello preposti alla salvaguardia di valori universali genera un effetto di progressiva erosione e compressione dell'autonomia legislativa e regolamentare degli Stati, condizionandone le scelte di politica interna in materia di sicurezza pubblica e controllo doganale⁴¹. L'ordinamento italiano offre un

³⁹ Il regime speciale di autorizzazione agli abordaggi e ispezioni coatte in alto mare basato sulla Risoluzione 2292 (2016) – prorogato da ultimo per sei mesi dalla citata Risoluzione 2804 (2025) – ha cessato di essere operativo il 24 maggio 2026 a causa del mancato rinnovo in seno al Consiglio di Sicurezza ONU per via dei veti/astensioni incrociati di Russia e Cina (v <https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2026-06/libya-68.php>). L'Operazione Irini è ancora attiva (il Consiglio dell'UE ne ha esteso il mandato europeo fino al 31 marzo 2027 con la citata Decisione PESC 2025/488) e il Consiglio di Sicurezza ha confermato l'embargo generale sulle armi alla Libia fino ad agosto 2027 con la recentissima Risoluzione 2819 adottata all'unanimità il 14 aprile 2026 (UN Docs SC/RES/2819 (2026)). Tuttavia, dal 24 maggio 2026 Irini non ha più il potere di effettuare ispezioni coatte senza il consenso dello Stato di bandiera. Ora può eseguire solo *friendly approaches* (ispezioni consensuali) o verifiche di bandiera standard ai sensi dell'Art. 110 UNCLOS.

⁴⁰ Con la Risoluzione 2292, il Consiglio di Sicurezza, agendo ai sensi del Capitolo VII della Carta ONU, «*Urges Member States to combat by all means, in accordance with their obligations under the Charter of the United Nations and other obligations under international law, including international human rights law, international refugee law and international humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts*» (par. 2).

⁴¹ In particolare, sul regime dell'UE, v. A. DI STASI, *Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e cooperazione giudiziaria in materia penale: il rispetto dei diritti fondamentali e della diversità tra*

chiaro esempio di tali criticità emerse nell'attuazione della Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e del possesso di armi⁴². Il recepimento di questo strumento ha dato luogo a vistose difficoltà di coordinamento sistematico all'interno della legislazione nazionale e a conseguenti ritardi attuativi che hanno indotto la Commissione europea ad avviare una procedura di infrazione (aperta ufficialmente tramite lettera di costituzione in mora nel giugno 2025) per il non corretto recepimento delle disposizioni stringenti in materia di tracciabilità, controllo dell'acquisizione e scambio di informazioni sui componenti essenziali delle armi ad uso civile⁴³. Tale risvolto procedimentale evidenzia l'imprescindibile necessità di coordinare le condotte interne con le misure imposte a livello sovranazionale, dimostrando come la reale efficacia del contrasto ai mercati clandestini dipenda dall'allineamento a strumenti di condivisione informativa che interessano una molteplicità di Stati e non solo quelli "direttamente" coinvolti lungo la filiera del traffico (Stato costiero, Stato di approdo e Stato di bandiera).

Sotto il profilo dell'effettività degli strumenti di contrasto al traffico illecito di armi per via marittima, il *deficit* di adeguamento normativo italiano risulta, tuttavia, bilanciato da una prassi giudiziaria attenta, capace di estendere l'applicazione degli istituti di diritto comune per assicurare la stabilità internazionale nel bacino del Mediterraneo⁴⁴.

Invero, nell'esaminare le condotte di traffico illecito di armamenti in alto mare, i giudici italiani sembrano negare la vigenza di un principio di universalità pura, escludendo l'estensione extraterritoriale automatica della potestà punitiva in assenza di una espressa clausola convenzionale multilaterale derogatoria al regime dell'articolo 92 dell'UNCLOS. Tali resistenze sono emerse nella pronuncia n. 19762 del 2020 resa dalla Corte di Cassazione italiana nel caso della nave *Bana*⁴⁵, bloccata dopo uno scalo tecnico nel porto di Genova mentre trasportava veicoli blindati e sistemi d'armamento dalla Turchia verso la Libia in violazione degli embarghi internazionali. Chiamati a verificare la sussistenza della potestà punitiva dello Stato su condotte poste in essere da soggetti stranieri a bordo di una nave straniera in acque internazionali (prima di fare ingresso nelle

ordinamenti nazionali e tradizioni giuridiche, in L. KALB (a cura di), «Spazio europeo di giustizia» e *procedimento penale italiano*, Torino, 2012, pp. 44-46.

⁴² Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa al controllo dell'acquisizione e del possesso di armi (codificazione)*, del 24 marzo 2021, in GUUE L 115 del 6 aprile 2021, pp. 1-25.

⁴³ Procedura di infrazione INFR(2025)2070, aperta formalmente a Bruxelles il 18 giugno 2025, disponibile al link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/inf_25_1241/INF_25_1241_IT.pdf.

⁴⁴ A. CALIGIURI, I. PAPANICOLOPULU, L. SCHIANO DI PEPE, R. VIRZO, *Italia e diritto del mare*, Napoli, 2023.

⁴⁵ Cfr. Corte di Cassazione Sez. I pen., sentenza del 17 giugno 2020, n. 19762. V. i commenti di G. MASTRANGELO, *Traffico di armi in violazione delle risoluzioni O.N.U., fattispecie incriminatrice e radicamento della giurisdizione*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 2, 2022, pp. 135-159; C. CANTONE, *La giurisdizione penale universale: quale futuro per l'Italia?*, in *SIDIBlog*, 29 giugno 2022; D. MANDRIOLI, *La giurisdizione penale extraterritoriale e la Convenzione di Palermo: nuove (o antiche?) riflessioni ispirate dalla Corte di Cassazione*, in *SIDIBlog*, 31 gennaio 2022; K. GAVRYSH, *La natura obbligatoria del criterio di giurisdizione previsto dall'art. 15, par. 2, della Convenzione di Palermo del 2000, nella sentenza del 17 giugno 2020 della Cassazione italiana*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2021, n. 3, pp. 717-722.

acque territoriali) e ad accertare l'efficacia diretta (*self-executing*) della Convenzione di Palermo e dei relativi Protocolli addizionali, i giudici di legittimità hanno escluso che il citato regime pattizio internazionale attribuisca una giurisdizione universale automatica ai giudici interni in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale⁴⁶.

Cionondimeno, la Suprema Corte ha riconosciuto che il reato contestato rientra nell'ambito applicativo della Convenzione di Palermo (sia in tema di gravità che di oggetto), ovvero che esso presenta, senza dubbio, quegli «*aspetti di transnazionalità e un substrato organizzativo idoneo a rendere in astratto applicabili alcune disposizioni della Convenzione Onu sotto il profilo della finalità di contrasto al crimine organizzato ed al traffico internazionale di armi (v. artt. 2 e 3 della Conv. Onu, in rapporto al testo del Protocollo sulle armi), aspetti che possono dirsi pacifici*»⁴⁷.

Sicché, per superare i limiti del regime giuridico vigente, i giudici nazionali ricorrono alla categoria del delitto comune commesso all'estero dallo straniero ex articolo 10 del Codice penale che al comma 2 subordina l'estensione della potestà punitiva dello Stato alla tutela di interessi dello Stato estero (nel caso di specie la Libia, unitamente al Libano)⁴⁸.

Certamente, lo sforzo ermeneutico del giudice italiano non rappresenta la soluzione ottimale, poiché la configurazione del traffico illecito di armi quale delitto comune esclude la fattispecie dal novero dei *crimina juris gentium* e subordina l'azione penale al presupposto territoriale della presenza del sospetto criminale nel territorio dello Stato; ciononostante, siffatto orientamento riflette l'insufficienza dei meccanismi classici e l'esigenza di superarne i limiti esecutivi: se per un verso la decisione interna non conferma la vigenza formale di un principio di legalità universale pura nelle acque internazionali, dall'altro risulta innegabile come essa evidenzi le lacune del sistema normativo internazionale esistente e la necessità di un ampliamento della pretesa sanzionatoria per via interpretativa nelle acque internazionali.

6. Conclusioni

L'analisi del contrasto al traffico marittimo d'armi svela una frizione profonda tra la natura fluida delle minacce transnazionali e la staticità dei meccanismi di risposta, ancora

⁴⁶ Secondo la Corte (che richiama Corte di Cassazione, Sez. V pen., sentenza del 12 settembre 2019, n. 48250) «*in tema di giurisdizione su reati commessi all'estero, in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano su reati commessi dallo straniero in danno di straniero e interamente consumati nel territorio di uno Stato estero, seppure connessi con reati commessi in Italia*» (v. Corte di Cassazione sentenza del 17 giugno 2020, n. 19762, cit., par. 4.2).

⁴⁷ Ivi, par. 4.1.

⁴⁸ Ivi, par. 5. V. l'art. 10 comma 2 c.p.: «*Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena [di morte o] dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene*».

parzialmente vincolati alla concezione individualistica della sovranità statale. L'esame del quadro normativo internazionale ed europeo ha confermato che, negli spazi marittimi internazionali, il principio della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera – sebbene costituisca la garanzia primaria della stabilità dei traffici mercantili legittimi – rischia di tramutarsi in uno schermo giuridico dietro cui si nascondono i *network* criminali. Questa “immunizzazione” della nave in alto mare può essere superata soltanto attraverso fattispecie eccezionali e deroghe mirate, adottando un paradigma di legalità universale progressivamente richiamato lungo il presente studio.

Al fine di tradurre questa prospettiva teorica in opzioni normative concrete, si delineano quattro possibili percorsi di riforma *de jure condendo*.

La via più diretta risiede certamente nell'emendamento formale dell'articolo 110 dell'UNCLOS, inserendo il traffico illecito di armi nel novero delle eccezioni tassative al principio di esclusività; tale soluzione sconta, tuttavia, le forti rigidità diplomatiche legate alla revisione della Convenzione di Montego Bay che, in forza dei meccanismi di emendamento previsti dagli articoli 312 e 313, rimette qualsiasi modifica formale del testo originario al rischio di veti incrociati e paralisi negoziali tra le grandi potenze marittime⁴⁹.

Una soluzione più flessibile e coerente con la prassi recente delle Nazioni Unite si individua nell'adozione di un nuovo Accordo di attuazione sotto l'egida dell'UNCLOS (sul modello strutturale del Trattato BBNJ (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*⁵⁰)), volto a definire standard uniformi di *due diligence* e poteri di ispezione semplificata in alto mare. Ci riferiamo, segnatamente, a una procedura di controllo snella e standardizzata (sul modello di quella contenuta nel Protocollo alla Convenzione SUA del 2005⁵¹ e nella prassi bilaterale degli *Shipboarding Agreements* della *Proliferation Security Initiative*⁵²), indirizzata a superare i tradizionali ostacoli burocratici dell'alto mare senza tuttavia paralizzare i traffici commerciali legittimi attraverso: a) l'attivazione di canali digitali di notifica diretta all'autorità dello Stato di bandiera; b) l'applicazione di un principio di silenzio-assenso entro un termine orario ridotto (ad esempio 2-4 ore) per evitare la paralisi

⁴⁹ L'articolo 312 stabilisce la procedura ordinaria. Questa prevede la richiesta scritta di uno Stato membro per convocare una Conferenza diplomatica dedicata. Tuttavia, la convocazione è subordinata a un severo filtro democratico: entro dodici mesi dalla notifica, almeno la metà degli Stati parti deve esprimere un parere favorevole, esponendo l'iniziativa a veti incrociati e paralisi negoziali tra le potenze marittime. L'articolo 313 prevede invece una procedura semplificata basata sul principio del silenzio-assenso. In questo caso, il testo dell'emendamento viene notificato a tutti i membri, i quali hanno dodici mesi di tempo per esprimersi. La norma introduce però un meccanismo fortemente restrittivo: l'opposizione anche di un solo Stato parte è sufficiente a rigettare la proposta, determinando il fallimento automatico della procedura.

⁵⁰ Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina nelle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (*BBNJ Agreement*), adottato il 19 giugno 2023 ed entrato in vigore il 17 gennaio 2026. L'Accordo BBNJ è il terzo accordo di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Cfr. R. PASCALE, *The Advent of the 2023 “BBNJ” Agreement: A Preliminary Legal Analysis*, in *Environmental Policy and Law*, 2024, Vol. 53, pp. 1-11.

⁵¹ Convenzione per la repressione dei fatti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention)*), adottata a Roma il 10 marzo 1988, come modificata dal Protocollo fatto a Londra il 14 ottobre 2005.

⁵² V. *supra*, nota 28.

delle operazioni; c) la limitazione del controllo a una prima e rapida verifica dei registri di bordo e dei certificati di *due diligence*, riducendo al minimo i tempi di fermo della nave e l'impatto economico sulla navigazione commerciale. L'urgenza di tali procedure più agili è d'altronde emersa con forza a seguito del mancato rinnovo (nel corso del 2026), dello speciale regime di *boarding* coatto in alto mare precedentemente istituito dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il bacino del Mediterraneo.

Un'altra possibilità potrebbe essere offerta dal diritto penale transnazionale mediante l'adozione di un quarto Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo, specificamente dedicato alla repressione dei traffici marittimi illeciti. Tale strumento pattizio permetterebbe di superare i limiti giurisdizionali emersi nella giurisprudenza sul caso *Bana*, fornendo un ancoraggio normativo all'esercizio dello *ius puniendi* su tali condotte se commesse in alto mare da cittadini stranieri.

Una ulteriore prospettiva si delinea sul piano del diritto internazionale penale, mediante la formulazione di un emendamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale volto a includere il traffico illecito di armi via mare tra i crimini di competenza della Corte, ovvero a tipizzarlo come autonoma fattispecie criminosa. La cornice dello Statuto di Roma riconoscerebbe, infatti, al fenomeno in esame la natura di *core crime*, idoneo a minacciare la pace, la sicurezza e il benessere del mondo⁵³, configurandosi come un «*motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme*»⁵⁴ e che, in quanto tale, non può restare impunito⁵⁵.

ABSTRACT: Questo contributo esamina il fenomeno del traffico illecito di armi per via marittima nel quadro del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea. L'indagine si propone di analizzare i limiti strutturali del regime giuridico degli spazi marini. A tal fine esso ricostruisce il complesso quadro normativo internazionale ed europeo in materia, fissando i necessari parametri terminologici; successivamente l'analisi indaga i conflitti di giurisdizione e i presupposti operativi in materia di sicurezza marittima per poi soffermarsi sugli strumenti di contrasto al fenomeno nella prassi e nella giurisprudenza, con specifico riguardo al contesto italiano. Lo studio adotta un approccio propositivo avanzando la tesi della qualificazione del traffico illecito di armi via mare quale *core crime* di rilevanza globale, tale da svincolare l'esercizio della potestà punitiva dai tradizionali parametri di immatricolazione.

KEYWORDS: traffico di armi – *core crimes* – sicurezza globale – diritto del mare – criminalità transnazionale.

⁵³ Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 17 luglio 1998, in *United Nations Treaty Series*, vol. 2187, pp. 3-24, preambolo.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

ILLICIT ARMS TRAFFICKING BY SEA, TRANSNATIONAL CRIME AND GLOBAL SECURITY: TOWARDS A NEW PARADIGM OF UNIVERSAL LEGALITY

ABSTRACT: This paper examines the phenomenon of illicit maritime arms trafficking within the framework of international law and EU law. The study aims to analyse the structural limitations of the legal regime governing maritime spaces. To this end, it reconstructs the complex international and European regulatory framework on the matter, establishing the necessary terminological parameters; subsequently, the analysis investigates conflicts of jurisdiction and the operational prerequisites for maritime security, before focusing on the enforcement mechanisms used to counter the phenomenon in practice and in jurisprudence, with specific regard to the Italian context. Finally, the study adopts a proactive approach, advancing the thesis that illicit maritime arms trafficking should be classified as a *core crime* of global relevance, thereby untethering the exercise of punitive jurisdiction from traditional parameters of vessel registration.

KEYWORDS: Arms trafficking – *Core crimes* – Global security – Law of the sea – Transnational crime.